



Regione Piemonte

Provincia di Torino

**COMUNE
DI
FRASSINETTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO
ALL’AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E
DISPERSIONE DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI
DEFUNTI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
2 marzo 2012

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ("Regolamento di polizia Mortuaria"), della Legge 30 marzo 2001 n. 130 ("Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"), e della L.R. 31 ottobre 2007 n.20 ("Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"), la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti in attuazione dei principi di cui alla legislazione vigente.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione.

1. A norma di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 130/2001, la cremazione di cadavere, per le persone decedute nel territorio comunale, è autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile del Comune, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione, resa su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di Legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme previste e consentite dalla Legge.
6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/2001, art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di

necropsia è integralmente sostituito dal nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei famigliari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
9. Le ossa e i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
10. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
11. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3, comma 1. lettera b) nn. 1 e 2 della Legge 130/2001.
2. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto espressa a norma del comma precedente ed eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lett. d) della Legge 130/2001.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
4. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
6. In caso di rinuncia all'affidamento, ovvero disaccordo fra parenti dello stesso grado non superabile a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b) n.3, della Legge 130/2001, sempre che non sia stata disposta la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285. Nei casi citati può essere sempre autorizzata la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 4 – Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata, contenente le ceneri in forma indivisa, può essere:

- a) tumulata;
 - b) inumata in area cimiteriale;
 - c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;
 - d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 2.
2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 30 anni. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.
 3. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di mt. 0,50 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a mt. 0,50. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di mt. 0,50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. L'urna destinata alla tumulazione deve essere di materiale resistente e adeguatamente sigillata. Il servizio di inumazione delle ceneri e la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.
 4. Nel caso di dispersione delle ceneri, eseguita ai sensi del presente regolamento, e al fine di non perdere il senso comunitario della morte, dovrà essere realizzata nel cimitero una apposita targa individuale, a cura e spese del soggetto affidatario dell'urna, che riporti i dati anagrafici del defunto.

Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto qualora chiaramente manifestata, nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1 lett. c) della Legge 130/2001, ed è vietata nei centri abitati come definiti dal D. Lsg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. E' consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, in tratti liberi da natanti e manufatti;
 - c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva, nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - d) nei fiumi;
 - e) in aree naturali, a distanza di oltre 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) in aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto e con il consenso dei proprietari;
 - g) in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero comunale.
3. La dispersione in aree private non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 6 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Restano ferme le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

Art. 7 – Registri cimiteriali

1. Deve essere predisposto un apposito registro nel quale deve essere evidenziato:

- a) l'affidatario delle ceneri, con indicazione del luogo di residenza e del luogo ove verrà tenuta l'urna cineraria, i dati anagrafici del richiedente e i dati del defunto cremato;
- b) il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 8 – Istanza per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'istanza, da parte del soggetto titolato, deve comprendere:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme di carattere penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'amministrazione comunale sulla variazione della residenza.

Art. 9 – Istanza per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'istanza, da parte del soggetto titolato, deve comprendere:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - c) l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
 - d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 10 – Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il cimitero comunale. Trascorso il termine suddetto senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 11 – Tariffe

1. Le tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri in area cimiteriale sono stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto del decreto di cui all'art. 5 della Legge 130/2001.